
PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

II COMMISSIONE PERMANENTE
"POLITICHE ECONOMICHE"

- 1951** - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Ulteriori interventi urgenti per il settore agricolo e misure di semplificazione. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2020". (Delibera di Giunta n. 1528 del 02 11 20)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 21 del 10/11/2020

*(Relatore consigliere Matteo Daffadà)
(Relatore di minoranza consigliere Andrea Liverani)*

Testo n. 4/2020 licenziato nella seduta del 1 dicembre 2020 con il titolo:

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 2020

Art. 1

Finanziamenti integrativi al Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 e modifiche al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2020

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2020, n. 5 (Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009) è così sostituito:

"2. La Regione è inoltre autorizzata a concedere aiuti integrativi volti a finanziare investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca nell'ambito della Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", sottomisura 4.1, operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca", del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso."

Art. 2

Rinuncia al recupero di importi limitati nell'ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, per le Misure di sostegno del Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 non si provvede al recupero di pagamenti indebiti inferiori a cento euro, non computando gli interessi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).